



Città di Trevi

Provincia di Perugia

Area Demografica e Sociale

DISCIPLINARE DI GARA

**INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TREVI
ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021**

Codice identificativo di gara (C.I.G.): 7568863755



Piazza Mazzini 06039 Trevi (Pg)
C.F. e P.IVA 00429570542
Tel . 0742.3321 – Fax 0742.332237
sociale@comune.trevi.pg.it - www.comune.trevi.pg.it



Il Premio
è promosso
dal Ministero
dell'Economia
e delle Finanze
e da Consip

PREMIO PROGETTI SOSTENIBILI
E GREEN PUBLIC PROCUREMENT
2010

INDICE

- 1 - Informazioni generali
- 2 - Reperibilità della documentazione di gara
- 3 - Richiesta di informazioni
- 4 - Codice CIG e pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- 5 - Responsabile del procedimento
- 6 - Comunicazioni
- 7 - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione
- 8 - Requisiti generali
- 9 - Requisiti speciali e mezzi di prova
 - 9.1. Requisiti di idoneità
 - 9.2. Requisiti di capacità economica e finanziaria
 - 9.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale
 - 9.4. Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE
 - 9.5. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
- 10 - Avvalimento
- 11 - Subappalto
- 12 - Garanzia provvisoria
- 13 - Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara
- 14 - Soccorso istruttorio
- 15 - Contenuto della busta "A" – documentazione amministrativa
 - 15.1. Domanda di partecipazione
 - 15.2. Documento di gara unico europeo
 - 15.3. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
 - 15.3.1. Dichiarazioni integrative
 - 15.3.2. Documentazione a corredo
 - 15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
- 16 - Contenuto della busta "B" – offerta tecnica
- 17 - Contenuto della busta "C" – offerta economica

18 - Criterio di aggiudicazione

18.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

18.2. Metodo di attribuzione dei coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

18.3. Offerta economica

18.4. Metodo per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

18.5. Calcolo del punteggio totale

19 - Svolgimento della gara

20 - Commissione giudicatrice

21 - Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

22 - Informativa sul trattamento dei dati (Regolamento UE 679/2016)

23 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione

24 - Procedure di ricorso

25 - Informazioni finali

1. INFORMAZIONI GENERALI

La Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" indice, ai sensi di quanto previsto all'art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel prosieguo denominato Codice), l'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Trevi, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Il valore stimato complessivo dell'appalto di cui al precedente art. 1, per l'intera durata di affidamento, ammonta ad € 391.500,00 oltre IVA 10% e così per complessivi € 430.650,00 determinato sulla base del numero complessivo stimato di chilometri/anno di percorrenza di 90.000 per un corrispettivo chilometrico a base d'asta stabilito in Euro/km 1,45 (uno/45), oltre IVA.

Ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 il valore stimato del contratto è di € 665.550,00 oltre IVA come dal seguente prospetto:

Importo stimato posto a base di gara per i 36 mesi contrattuali	€ 391.500,00
Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Eventuale aumento del quinto dell'importo di contratto	€ 78.300,00
Facoltà di cui all'art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016 per ulteriore 1 anno	€ 130.500,00
Eventuale proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016 per un massimo di sei mesi	€ 65.250,00
IMPORTO TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO	€ 665.550,00

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016, il costo stimato della manodopera è di € 332.775,00 per l'importo totale stimato del contratto.

L'affidamento di che trattasi è stato disposto con determinazione a contrarre del Responsabile Servizi Sociali del Comune di Trevi n. 146 del 19/07/2018; la documentazione di gara è stata approvata con determinazione del Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino n. 61 del 20/07/2018.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Codice e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95 del Codice.

Con l'avvenuta partecipazione gli operatori economici dichiarano come pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste nel Bando di Gara, nel Disciplinare di Gara ed in tutti gli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente richiamati.

Non è prevista la suddivisione in lotti, in quanto trattasi di servizio unitario ed indivisibile, da rendersi in modo coordinato per le scuole del territorio comunale.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Trevi.

L'importo complessivo stimato dell'affidamento risulta finanziato con fondi comunali previsti nei relativi bilanci di previsione.

2. REPERIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La Centrale Unica di Committenza metterà a disposizione sul sito dell'Unione dei Comuni Terre dell'Olio e del Sagrantino all'indirizzo www.unionecomuni.pg.it l'accesso incondizionato a tutti i documenti di gara.

La documentazione di gara comprende:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Disciplinare di gara;
- Bando di gara;
- DGUE e Modulistica di partecipazione;
- D.U.V.R.I.;

Riferimenti e contatti della C.U.C. Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino c/o Comune di Trevi:

- mail: cuc@unionecomuni.pg.it
- pec: unionecomuni.tos@postacert.umbria.it
- sito internet: www.unionecomuni.pg.it

3. RICHIESTA DI INFORMAZIONI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti entro e non oltre 7 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, da inoltrare con le seguenti modalità:

- per chiarimenti di natura amministrativa (es. compilazione modulistica), Responsabile della C.U.C., Ing. Silvia Borasso, ai riferimenti sopra riportati;
- per chiarimenti di natura tecnica, il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Federica Pierantozzi, del Comune di Trevi:
 - mail: sociale@comune.trevi.pg.it
 - pec: comune.trevi@postacert.umbria.it

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve termine possibile e comunque almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet www.unionecomuni.pg.it.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

4. CODICE CIG E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute all'ANAC, è il seguente: 7568863755.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 (Euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Demografica e Sociale del Comune di Trevi, dott.ssa Federica Pierantozzi.

Il Responsabile della presente procedura di gara è l'Ing. Silvia Borasso, Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni Terre dell'olio e del sagrantino.

6. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Centrale Unica di Committenza e gli operatori economici partecipanti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto o all'indirizzo PEC indicati dai concorrenti nella modulistica di gara. In relazione a ciò, ed ai sensi dell'art. 52 del Codice, **è fatto obbligo**, ad ogni concorrente, di indicare, all'atto della presentazione dell'offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché un indirizzo P.E.C. abilitato alla ricezione di qualsivoglia comunicazione e documentazione afferente alla gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Centrale Unica di Committenza in persona del predetto Responsabile. Diversamente la C.U.C. declina ogni forma di responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o di consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario o futuro mandatario ovvero al Consorzio si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o aggregati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

8. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta.

9.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Iscrizione nel Registro Elettronico Nazionale (REN) che autorizza all'esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento (CE) n. 1071/2009/CE e titolari di autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della L. 218/2003 e s.m.i. e/o titolari di affidamento di servizi di trasporto pubblico locale su gomma;

La comprova del requisito fornita mediante copia del certificato di iscrizione al REN.

- c) Essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada previsto dal D. Lgs. n. 395/2000 (già D.M. n. 448/1991) e successivo D.M. Trasporti di attuazione n. 161/2005 o equivalente titolo comunitario;

La comprova del requisito fornita mediante copia dell'attestato di idoneità professionale.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

9.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

- d) Fatturato minimo annuo conseguito negli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore ad Euro 300.000,00 IVA esclusa; tale requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore che dimostri una minima solidità finanziaria ed è comunque tale da non escludere dalla procedura le piccole e medie imprese.

La comprova del requisito fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

9.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

e) Esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi di trasporto scolastico per un importo complessivo non inferiore ad Euro 100.000,00 indicando gli importi, le date e i committenti, pubblici o privati dei servizi stessi. La comprova del requisito, fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

f) Possesso/disponibilità di autobus (categoria M2 e M3) in numero minimo di almeno 5 (cinque) di cui uno predisposto al trasporto alunni diversamente abili regolarmente revisionati ed assicurati.

La comprova del requisito fornita mediante copia della carta di circolazione dei mezzi.

g) Disponibilità (proprietà o locazione o contratto preliminare di locazione con l'espresso vincolo di conclusione del contratto di locazione in caso di aggiudicazione entro la data di avvio del servizio) alla sede operativa dell'azienda (autorimessa) entro un raggio di 15 (quindici) chilometri dal centro storico di Trevi.

La comprova del requisito fornita mediante copia del titolo di proprietà/contratto locazione/preliminare.

9.4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un TI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e al possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada deve essere posseduto da:

- c) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppane, consorziate/consorziande o GEIE che effettueranno il servizio di trasporto scolastico;
- d) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica che effettueranno il servizio di trasporto scolastico.

Il requisito relativo al fatturato minimo annuo essere posseduto dalla mandataria in misura non inferiore al 40% di quanto previsto al punto 9.2.d. I restanti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del servizio fermo restando che la somma dei requisiti della capogruppo e delle mandanti o di tutte le imprese designate per l'esecuzione del servizio non deve essere inferiore all'importo totale previsto (100%). Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti relativi allo svolgimento di servizi analoghi, al possesso/disponibilità di autobus devono essere posseduti dalla mandataria in misura non inferiore al 40% di quanto previsto al punto 9.3.e. I restanti requisiti devono essere posseduti cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del servizio fermo restando che la somma dei requisiti della capogruppo e delle mandanti o di tutte le imprese designate per l'esecuzione del servizio non deve essere inferiore all'importo totale previsto (100%). Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo alla disponibilità di una sede operativa deve essere posseduto da almeno una delle imprese raggruppate o consorziate.

9.5. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione alla CCIAA deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) e al possesso dell'attestato di idoneità professionale per il trasporto di persone su strada deve essere posseduto dalle imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio di trasporto.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

10. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per quanto riguarda i requisiti richiesti al punto 9.3, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5, del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a **pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 6, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

11. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta tre subappaltatori *[Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara]*.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

L'omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l'impossibilità di ricorrere al subappalto.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari ad € **13.311,00**, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

Detta cauzione va prestata nelle forme indicate di seguito e deve contenere l'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, cauzione definitiva ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., cui si rinvia.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

N.B.: La garanzia deve avere come beneficiario il Comune di Trevi ed avere la seguente causale: "CAUZIONE PROVVISORIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - CIG 7568863755"

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con

versamento presso la tesoreria comunale Banca di Credi Cooperativo di Spello e Bettona, ag. Borgo Trevi, c/c IBAN IT08E0100003245320300184085;

- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 60 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata, corriere, agenzia di recapito autorizzata del servizio postale, oppure mediante consegna a mano entro le **ore 13.00 del giorno 05/09/2018 all'Ufficio protocollo della Centrale unica di Committenza presso il Comune di Trevi (PG) Piazza Mazzini 21, 06039 Trevi**. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste. Il tempestivo recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente per cui l'Amministrazione non si assumerà responsabilità alcuna qualora il plico per qualsiasi motivo non venga recapitato in tempo utile dall'Amministrazione Postale o da Società private. L'invio ed il recapito del plico **è ad esclusivo rischio del mittente**, intendendosi la stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all'ora sopra indicata, nonché per l'apertura del plico qualora sia privo esternamente della dicitura richiesta. Qualora il plico, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine indicato, il proponente sarà escluso dalla gara. **A tal fine farà fede la data e l'ora apposta dall'addetto alla ricezione dell'ufficio protocollo.** L'inosservanza anche di uno solo dei suindicati adempimenti comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o costituendi.

Il plico, chiuso, sigillato, controfirmato e timbrato su tutti i lembi di chiusura e recante, in modo chiaro all'esterno, la denominazione e l'indirizzo del proponente con la seguente dicitura:

"CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEL COMUNE DI TREVÌ, PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 2020/2021 - NON APRIRE".

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

“A - Documentazione amministrativa”

“B - Offerta tecnica”

“C - Offerta economica”

La mancata sigillatura delle buste “A”, “B” e “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

N.B.: La domanda di partecipazione alla gara e le relative dichiarazioni sostitutive, devono essere redatte utilizzando il modello appositamente predisposti dalla Stazione Unica Appaltante ed allegato al presente disciplinare quale parte integrante dello stesso (**Modello 1 – Domanda di partecipazione**).

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo secondo il **modello 1** predisposto dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni "Terre dell'Olio e del Sagrantino" e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il D.G.U.E. deve essere fornito su supporto elettronico e firmato digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list";
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 8 del presente disciplinare.

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente Disciplinare.

Tuttavia, si precisa che, tali dichiarazioni integrative, sono riportate all'interno del modello 1 – domanda di partecipazione - predisposto dalla stazione unica appaltante.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al punto 9.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto 9.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 9.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3. DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1. Dichiarazioni integrative

(N.B.: Le successive dichiarazioni sono già contenute nel **Mod. n. 1** ed allegato al presente disciplinare, pertanto non devono essere rese nel caso in cui il concorrente decida di utilizzare la modulistica predisposta dalla stazione unica appaltante).

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara ai sensi dell'art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i familiari conviventi di maggiore età;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 ed allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2. Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. documento di riconoscimento in corso di validità;

13. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
14. documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice;
15. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
16. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
17. copia del certificato di iscrizione al REN, di cui al punto 9.1.b;
18. copia dell'attestato di idoneità professionale, di cui al punto 9.1.c;
19. copia dei bilanci e/o Modello Unico e/o la Dichiarazione IVA, di cui al punto 9.2.d;
20. originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, di cui al punto 9.3.e;
21. copia della carta di circolazione dei mezzi, di cui al punto 9.3.f;
22. copia del titolo di proprietà/contratto locazione/preliminare, di cui al punto 9.3.g;
23. allegato B del Capitolato speciale, debitamente sottoscritto;
24. *solo in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa già costituiti*): mandato collettivo speciale con rappresentanza irrevocabile conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata, unito a procura al legale rappresentante del mandatario per atto pubblico (è ammessa la presentazione del mandato e della procura in unico atto notarile redatto in forma pubblica).

15.3.3. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente punto sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente punto 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La busta “**B – Offerta tecnica**” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti contenente tutti gli elementi e sub-elementi di valutazione riportati nella tabella sottostante.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i singoli elementi oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello predisposto dalla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni “Terre dell'Olio e del Sagrantino” allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il **ribasso percentuale**, applicato all'importo posto a base di gara (**Euro 1,45/km oltre iva**), in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi; Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- b) il corrispondente **importo offerto al chilometro**, espresso in ribasso rispetto alla fissata base d'asta (**Euro 1,45/km oltre iva**), in cifre e in lettere, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- c) la **stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza** sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- d) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

N.B.: In caso di discordanza tra l'indicazione del prezzo offerto, di cui alla precedente lett. a), ed il ribasso percentuale di cui alla precedente lettera b), sarà ritenuta prevalente l'indicazione del prezzo.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica:

N.	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	SUB CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Progetto organizzativo del servizio	20	1.a)	Struttura organizzativa dell'impresa, organizzazione del servizio, tempi e modalità del coordinamento complessivo	10		

			1.b)	Gestione delle emergenze, modalità di sostituzione del personale temporaneamente assente, specificando il personale a disposizione per effettuare tali sostituzioni, i tempi di attivazione delle stesse	10		
2	Progetto di controllo della sicurezza. Saranno valutati: miglioramento standard sicurezza durante il trasporto, la salita e la discesa i rapporti con gli utenti al fine di garantire un comportamento adeguato, dotazione di geolocalizzatore, uso di telecamere a bordo	10		-----	10		
3	Classe Euro degli automezzi che la ditta mette a disposizione per tutta la durata dell'appalto	15	3.a)	3 punti per ogni automezzo alimentato a GPL o metano o euro 6			15
			3.b)	2 punti per ogni automezzo euro 5			
			3.c)	1 punti ogni automezzo euro 4			
			3.d)	0,5 punti per ogni automezzo euro da 1 a 3			

4	Offerta di uscite didattiche ulteriori rispetto alle 20 già previste in ciascun anno scolastico. Il chilometraggio delle stesse verrà escluso dal calcolo complessivo ai fini del conguaglio	6		- Km da 50 a 100: punti 1 (uno); - Km da 101 a 500: punti 3 (tre); - Km da 501 ed oltre: punti 6 (sei);			6
5	Servizi migliorativi	25		Fornitura, posa in opera e manutenzione di un numero minimo di 10 (dieci) pensiline attesa autobus (Vedere descrizione di seguito riportata)	25		
6	Possesso di certificazione ISO 14000 o EMAS	4	6.a)	Possesso di certificazione ISO 14000			2
			6.b)	Possesso di certificazione EMAS			2
	TOTALE	80			55		25

5. Servizi migliorativi: fornitura, posa in opera e manutenzione di un numero minimo di 10 (dieci) pensiline attesa autobus punteggio massimo attribuibile di 25 (venticinque) punti:

Il concorrente deve provvedere, a proprie spese, alla fornitura, posa in opera e manutenzione di un numero minimo di 10 (dieci) pensiline attesa autobus e, a tal fine, dovrà presentare un apposito progetto. Le suddette pensiline dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e dovranno essere collocate nelle ubicazioni indicate dall'Amministrazione Comunale. Alla scadenza del contratto in essere con l'aggiudicatario le pensiline diventeranno di proprietà del Comune di Trevi.

La Commissione Giudicatrice valuterà il progetto, con il supporto di un esperto tecnico, sulla base dei seguenti criteri (i quali potranno essere maggiormente esplicitati prima dell'apertura delle buste dell'offerta tecnica): dimensioni, tipologia, numero, caratteristiche e certificazioni.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna D è attribuito un coefficiente discrezionale variabile da 0 a 1 da parte di ciascun commissario. Ciascun commissario potrà esprimere la propria valutazione con numeri sino a due decimali. La valutazione di ciascun elemento sarà data dal **coefficiente definitivo** risultante dalla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuna delle offerte tecniche presentate moltiplicato per i punteggi previsti per ciascun elemento o sub elemento.

I coefficienti saranno espressi in base alle seguenti valutazioni:

- a) Eccellente: 1,00
- b) Ottimo: 0,90
- c) Buono: 0,80
- d) Discreto: 0,70
- e) Più che sufficiente: 0,60
- f) Sufficiente: 0,50
- g) Quasi sufficiente: 0,40
- h) Scarso: 0,30
- i) Insufficiente: 0,20
- j) Gravemente insufficiente: 0,10
- k) Inesistente: 0,00

Per l'attribuzione del punteggio complessivo relativo all'offerta tecnica, si procederà mediante il sistema aggregativo compensatore con l'applicazione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente definitivo della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum_n$ = sommatoria.

I concorrenti all'atto dell'offerta dovranno presentare un'offerta tecnica avente le seguenti caratteristiche:

- a) l'offerta dovrà essere suddivisa in paragrafi uno per ogni elemento di valutazione;
- b) massimo 6 facciate formato A/4 carattere 12 esclusi eventuali allegati tipo depliant, foto, schede tecniche, ecc.

18.3. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare un unico ribasso percentuale e incondizionato da applicare sull'importo/km pari a € 1,45 posto a base di gara, espresso in cifre e in lettere e non oltre la terza decimale. **Punteggio massimo: 20.**

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice dovrà altresì indicare l'importo dei propri oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera stimati per tutta la durata triennale dell'appalto.

18.4. METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

I punteggi dell'offerta economica saranno attribuiti dalla Commissione giudicatrice in base alla seguente formula:

$$V_i = R_i / R_{\max}$$

dove:

V_i = Coefficiente dell'offerta economica del concorrente i , variabile tra 0 e 1;

R_i = Valore (ribasso %) offerto dal concorrente i ;

$\max$ = Valore (ribasso %) dell'offerta più conveniente.

Tale coefficiente andrà poi moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile (20 punti).

18.5. CALCOLO DEL PUNTEGGIO TOTALE

Tutti i calcoli per l'assegnazione dei punteggi tecnici ed economici saranno svolti fino alla seconda cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

L'aggiudicazione sarà effettuata in favore del concorrente che avrà conseguito complessivamente il punteggio più elevato risultante dalla somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica ed all'offerta economica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

Non sono ammesse offerte che recano abrasioni se non appositamente confermate e sottoscritte.

Non sono altresì ammesse offerte in aumento o condizionate o riferite ad altra gara.

L'Ente si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non conformi al principio di congruità, non confacenti alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione della proposta di aggiudicazione, fatta salva l'eventuale verifica di anomalia.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. Il Comune di Trevi potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del D. Lgs.50/2016.

19. SVOLGIMENTO DELLA GARA

La gara si svolgerà il giorno 10/09/2018 alle ore 09.00 presso il Palazzo Comunale di Trevi. Il R.U.P., dichiarata aperta la prima fase pubblica della gara, e verificata l'integrità dei plichi pervenuti entro il termine fissato, procederà all'apertura degli stessi secondo l'ordine di arrivo. In particolare il Seggio procederà, per ciascun concorrente, all'apertura della busta sigillata contenente la documentazione di cui al precedente punto 15 ed all'esame di quanto in essa contenuto ai fini della verifica della rispondenza alle prescrizioni di cui al presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice, appositamente nominata, procederà all'apertura dei plichi relativi ai concorrenti ammessi, recanti la dicitura "Busta B - Offerta tecnica" ed alla sigla di quanto ivi contenuto.

Riunitasi in seduta riservata, la Commissione giudicatrice procede, per ciascun concorrente, alla lettura ed analisi delle offerte tecniche con attribuzione dei relativi punteggi. I punteggi saranno attribuiti sulla base dei metodi descritti nel precedente punto 18.

Ultimate le operazioni di cui sopra, il RUP, in seduta pubblica, procede alla lettura dei punteggi

attribuiti a ciascuna offerta tecnica e, quindi, all'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica, alla lettura di quanto offerto ed alla attribuzione dei relativi punteggi sulla base delle formule indicate ai punti precedenti.

Il RUP procede quindi alla individuazione della presenza di eventuali offerte presuntivamente anomale. In tali ipotesi, le operazioni di verifica verranno svolte dal RUP con il supporto della commissione.

Terminate le eventuali verifiche di cui sopra, il RUP, nuovamente in seduta pubblica, procede alla comunicazione dell'esito delle verifiche, alla sommatoria, per ciascun concorrente in gara, dei punteggi ottenuti nell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica ed alla compilazione della relativa graduatoria.

La stazione appaltante si riserva la più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute adeguate le offerte pervenute.

Nulla spetterà ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere incontrati nella redazione delle offerte, qualunque ne sia l'ammontare.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice.

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, il R.U.P. formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e provvedendo ai successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto. Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con

riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del D. Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del

servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. **Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

22. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (REGOLAMENTO UE 679/2016)

La stazione appaltante informa che i dati personali conferiti saranno trattati nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni personali è definito dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La Ditta può esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata alla dott.ssa Federica Pierantozzi, quale Responsabile del trattamento.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. PROCEDURE DI RICORSO

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia. Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall'art. 204 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Rimane espressamente esclusa la competenza arbitrale.

25. INFORMAZIONI FINALI

Resta inteso che gli atti di gara non vincolano la Stazione Appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio, prorogare la data della gara dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante pubblicazione nel sito internet della Centrale Unica di Committenza (www.unionecomuni.pg.it) senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta. Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della presente gara.

I rapporti con il soggetto aggiudicatario sono regolati dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara, dall'Offerta tecnica ed economica presentate dalla Ditta in sede di gara oltreché dagli altri documenti di gara che qui si intendono integralmente richiamati;

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, l'esecutore del contratto dovrà costituire, all'atto della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 103, comma 1, del Codice. La garanzia definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 103, comma 2, del Codice. La mancata costituzione della garanzia di cui trattasi determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o documento equipollente.

La Stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto applicherà il disposto di cui all'art. 110 del Codice.

Rimane fermo che la Ditta aggiudicataria è il soggetto responsabile in via esclusiva dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale del personale addetto alle prestazioni previste nel presente appalto (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

La Stazione Appaltante si riserva di proporre l'aggiudicazione anche quando sia pervenuta **una sola offerta**. Se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo, salvo che la relativa offerta non sia valutata conveniente e congrua, ai sensi di legge.

L'aggiudicazione sarà condizionata agli accertamenti di cui al D. Lgs. n. 490/1994, in esito ai quali dovrà risultare la insussistenza di cause di divieto, di sospensione e di decadenza del D. Lgs. 159/2011 e ss.m.m.i.

La partecipazione alla gara comporta, da parte dei concorrenti tutti, la totale e incondizionata accettazione delle norme e disposizioni contenute nel Bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato e in tutti gli eventuali elaborati allegati.

L'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà attestare ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter D. Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Trevi che abbiano esercitato poteri negoziali od autoritativi per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo appaltatore, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Si specifica che ai sensi dell'art. 77 bis del D.P.R. n.445/2000, introdotto dall'art. 15 della L. 16/01/2003, n. 3, le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale per l'ammissione alla gara sono integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate all'istanza di ammissione. Pertanto, salva diversa espressa indicazione contenuta nel Bando o nel Disciplinare di gara, non è richiesta ai concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione aggiuntiva per la dimostrazione di tali requisiti.

La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre impegnerà il Comune competente solo dopo che sarà stata adottata - da parte di quest'ultimo - la determinazione di aggiudicazione. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario, in base agli esiti delle operazioni di gara condotte dalla C.U.C. resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art. 32 D. Lgs. n. 50/2016).

Trevi (PG), lì 20/07/2018

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
F.to Ing. Silvia Borasso